

COMUNE DI LUISAGO
Provincia di Como

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI
A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI.

(Art. 12 della Legge n° 241 del 7 agosto 1990)

I N D I C E

	pag.
Art. 1. Materia di disciplina del Regolamento	3
Art. 2. Soggetti beneficiari	3
Art. 3. Benefici economici a favore di persone fisiche	3
Art. 4. Benefici economici a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati	4
Art. 5. Benefici economici previsti da disposizioni di leggi	5
Art. 6. Priorità di destinazione delle risorse finanziarie	5
Art. 7. Norme di rinvio	5
Art. 8. Norma transitoria	5

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI
E SUSSIDI FINANZIARI A PERSONE FISICHE, ENTI ED ASSOCIAZIONI.

Art. 1) - MATERIA DI DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge n° 241/90, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ai soggetti indicati nella norma surrichiamata nonché alle associazioni presenti sul territorio comunale.

Art. 2) - SOGGETTI BENEFICIARI -

Le persone fisiche, le associazioni, gli enti pubblici e privati presenti sul territorio comunale costituiscono i destinatari dei benefici di cui al precedente art. 1).

In deroga al principio della territorialità, i benefici economici a favore dei soggetti di cui al 1° comma saranno presi in esame in presenza di iniziative promosse dallo Stato o da altri Enti Pubblici, o a favore di organismi, legalmente riconosciuti, che svolgono attività di rilevante interesse pubblico.

Art. 3) - BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE FISICHE -

I benefici economici a favore delle persone fisiche, residenti sul territorio comunale, sono subordinati all'accertamento, d'ufficio o su istanza di parte, a cura del competente servizio comunale, dello stato di necessità o di indigenza tale da non poter soddisfare, con mezzi propri, ai bisogni essenziali quotidiani dell'interessato, sia in relazione al nucleo familiare di appartenenza, che in rapporto ai soggetti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

L'intervento comunale viene comunque assicurato, nei limiti delle risorse disponibili, nei casi urgenti ed indifferibili, fatta salva l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.

Qualora lo stato di necessità o di indigenza viene accertato, in funzione delle ordinarie fonti di reddito, nei confronti di soggetti titolari di beni di qualsiasi natura, l'intervento comunale resta subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni a fronte del sostentamento dell'Ente per tutta la vita del soggetto beneficiario salvo che non si tratti di beni strumentali all'attività svolta dal richiedente o di immobile strettamente legato alle esigenze del proprio nucleo familiare.

Ove dovesse riscontrarsi la non equivalenza tra oneri sostenuti dal Comune e valore del bene ceduto, verrà corrisposta a favore degli aventi titolo la differenza di valore risultante da perizia estimativa nei termini e con le modalità fissate dalla Giunta Comunale.

In tutte le richieste di concessione di benefici economici o di altre forme di sostentamento, gli interessati dovranno produrre, qualora non sia altrimenti accertabile in fase istruttoria, apposita dichiarazione sostitutiva, attraverso la quale dovrà attestarsi l'insussistenza di altre fonti di reddito o la titolarità di altri beni oltre a quelli dichiarati.

L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza del contributo assegnato ed il recupero delle somme già erogate, fermo restando le altre sanzioni di legge.

In presenza delle condizioni stabilite ai commi precedenti, il Comune procederà, in rapporto alle proprie disponibilità finanziarie e tenuto conto delle necessità da soddisfare:

- a) all'erogazione di un contributo "una tantum";
- b) alla concessione di una sovvenzione periodica possibilmente pari alla differenza tra l'onere da sostenere per le finalità di cui al 1° comma ed il reddito del soggetto destinatario del beneficio economico.

In presenza di più richieste che non possono essere integralmente soddisfatte, nei termini di cui al comma precedente, in rapporto all'entità delle risorse finanziarie disponibili per le finalità assistenziali, sarà predisposta, a cura del competente servizio comunale, apposita graduatoria articolata sulla base dello stato di bisogno dei richiedenti e determinata in relazione al reddito derivante dal reddito complessivo del nucleo familiare di appartenenza del soggetto suddiviso per il numero dei componenti.

I benefici economici comunali saranno assegnati, in proporzione, sulla base della graduatoria predisposta con le modalità stabilite nei relativi atti deliberativi.

Art. 4) - BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI, DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI -

I benefici economici di cui all'art. 12 della Legge n° 241 del 07.08.1990 a favore delle associazioni, degli enti pubblici e privati sono erogati in conformità ad apposite convenzioni stipulate con detti soggetti o sulla base di programmi o di iniziative di interesse pubblico raccordati con eventuali attività comunali e sottoposti preliminarmente all'esame della Giunta Comunale.

I soggetti beneficiari di cui al comma precedente sono obbligati a trasmettere al Comune periodicamente e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno una relazione descrittiva sulle attività realizzate indicando le risorse finanziarie impiegate e specificando gli obiettivi raggiunti.

Fermo restando l'autonomia decisionale ed operativa dei destinatari di benefici economici di cui al presente articolo, è in facoltà del Comune esprimere rilievi e suggerimenti sulle relazioni preliminari e conclusive concernenti, rispettivamente, le iniziative che i soggetti aventi titolo intendono attuare ed i programmi realizzati, per un migliore perseguimento degli obiettivi finali.

Nei provvedimenti della Giunta Comunale sarà specificata la natura e l'entità dell'intervento per l'attuazione, con il sostegno del Comune, degli obiettivi di interesse generale da parte dei soggetti di cui al 1° comma.

Nel medesimo provvedimento saranno indicate le modalità di erogazione dei benefici accordati.

Il piano di riparto sarà determinato sulla base della caratteristica delle iniziative programmate e/o attuate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale, ovvero nei casi in cui al precedente art. 2 - 2° comma - della comunità in generale.

Dei contributi assegnati dovrà essere presentato al termine dell'attività dettagliato rendiconto.

La mancata presentazione della relazione di cui al 2° comma e/o del rendiconto comporterà la decadenza a partecipare ai contributi, per l'anno successivo, da parte dei soggetti aventi titolo.

E' in facoltà del Comune prendere visione del bilancio preventivo e del Conto Consuntivo degli Enti prima di procedere alle operazioni di riparto e di assegnazione di benefici economici o di altre forme di sostegno.

Art. 5) - BENEFICI ECONOMICI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGI -

All'assegnazione ed erogazione di benefici economici, di qualsiasi natura, previsti da disposizioni di leggi in vigore, si provvederà secondo i criteri e le modalità stabilite nelle disposizioni medesime e, in mancanza, secondo le norme stabilite nel presente Regolamento.

Art. 6) - PRIORITA' DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE -

L'intervento comunale nella direzione degli obiettivi disciplinati dal presente Regolamento resta subordinato al soddisfacimento prioritario dei servizi pubblici essenziali a norma dell'art. 54, 5° e 7° comma, della Legge n° 142 dell'08.06.1990.

Art. 7) - NORME DI RINVIO -

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

Art. 8) - NORMA TRANSITORIA -

Per l'anno 1990, i contributi a favore di Enti ed Associazioni verranno erogati sulla base di una relazione contenente gli elementi di cui al precedente art. 4 - 6° comma.